

# annuario 2016

---

**Annuario 2016**

del Consiglio svizzero della stampa

---

**Jahrheft 2016**

des Schweizer Presserates

---

**Revue annuelle 2016**

du Conseil suisse de la presse



## Indice

Editoriale . . . . .	3
Citare il nome degli autori di crimini? Il «caso Germanwings» (Jan Grüber) . . . . .	5
Pietre miliari nella prassi del Consiglio della stampa . . . . .	7
Relazione annuale 2015 del Consiglio svizzero della stampa . . . . .	14
Ha avuto un seguito la critica alle procedure giudiziarie (presa di posizione 25/2015) . . . . .	22
I giornalisti come detentori e divulgatori di informazioni utili alla democrazia (Enrico Morresi) . . . . .	23
Composizione del Consiglio della stampa 2016 . . . . .	26

Undici milioni e mezzo di documenti appartenuti a uno studio legale di Panama specializzato nella creazione di uffici «offshore», analizzati e assemblati durante molti mesi da oltre 400 giornalisti di 80 Paesi: per la mole, per l'eco che ha avuto, per le conseguenze che avrà, l'operazione «Panama Papers» entrerà nella storia del giornalismo d'inchiesta come la più importante fuga di dati mai gestita dalla stampa.

Vista la notorietà di alcune personalità tirate in ballo, compresi capi di Stato e persone vicine al presidente russo Putin, alcuni hanno gridato alla manipolazione: dietro questa fuga di dati non si nascondeva un tentativo di destabilizzare la Russia? Non è forse vero che il «Consorzio internazionale del giornalismo d'inchiesta» è finanziato, tra gli altri, dal miliardario americano George Soros? Per altri critici ancora, non è da condannare questo mettere alla berlina personalità della politica, della cultura, oppure dei legali che operano al servizio del mondo degli affari? In fondo, si tratta di un furto di dati riservati – hanno detto altri ancora – un fatto per sé immorale.

Rispondiamo alla prima di queste obiezioni. È vero che la deontologia profes-

sionale impegna i giornalisti a non usare «mezzi sleali per ottenere le informazioni»: ma questo concerne, appunto, i giornalisti, non la fonte delle rivelazioni. In quanto tali, le fughe di notizie sono sempre illegali, perché consistono nel rendere pubblici documenti o risoluzioni coperti dal segreto: d'ufficio, commerciale o d'altra natura.

Il Consiglio svizzero della stampa ha dettato regole deontologiche molto precise circa le indiscrezioni. La pubblicazione è consentita solo a queste cinque condizioni (da rispettare cumulativamente):

- che la fonte dell'informatore sia conosciuta dal giornale;
- che il contenuto sia di interesse pubblico;
- che con la pubblicazione non vengano toccati interessi di estrema importanza, diritti degni di protezione, segreti, ecc.;
- che non esistano motivi preponderanti per differire la pubblicazione;
- che l'indiscrezione sia stata rilasciata liberamente e di proposito.

Nel caso dei «Panama Papers» tutte queste condizioni risultano rispettate. Per i giornalisti, il criterio centrale che giustifica la pubblicazione è la pertinenza dell'informazione e il suo interesse pubblico. Nel caso specifico, nessun

Die Stellungnahmen des Schweizer Presserates sind unter **www.presserat.ch** abrufbar.  
Les prises de position du Conseil suisse de la presse sont accessibles sous **www.presserat.ch**.  
Le prese di posizione del Consiglio svizzero della stampa sono accessibili al sito **www.presserat.ch**.



di Jan Grüebler,  
membro del Consiglio svizzero della stampa

dubbio che sia di interesse pubblico la creazione di società estere intese ad aggirare il fisco, soprattutto se gli attori sono personalità pubbliche, addirittura politici che hanno promesso fedeltà allo Stato. Gli stessi avvocati d'affari non possono trovare scusanti quando usano le loro competenze per violare la legge. Si consideri pure che i giornalisti che hanno lavorato sui «papers» a nome del Consorzio hanno analizzato per mesi i dati ricevuti e li hanno verificati presso gli interessati per assicurarsi della pertinenza della pubblicazione. E si è pure rinunciato a esporre al pubblico l'identità di persone che potevano essere considerate «non pubbliche», rispettando il loro diritto alla protezione della sfera privata.

L'interrogativo se i giornalisti del Consorzio siano stati manipolati da servizi segreti o da altri interessi meritava pure di essere avanzato. Ma una risposta positiva o negativa su questo punto non influisce sull'interesse pubblico dei dati in questione. Neanche le critiche, del resto, sfuggono al sospetto della manipolazione.

Le fughe di notizie – qualunque ne sia la fonte – non sono mai disinteressate. Al giornalista compete solo il dovere di verificarne criticamente la provenienza. Ma, in primo luogo, i giornalisti hanno il compito di alimentare il pubblico dibattito, fornendo le informazioni che il pubblico ha il diritto di conoscere.

*Dominique von Burg, presidente del Consiglio svizzero della stampa*

**La caduta dell'aereo della «Germanwings» sulle Alpi francesi del marzo 2015, nella quale trovarono la morte 149 persone, provocata palesemente dal comportamento del co-pilota, ebbe ampia risonanza sui media per molte settimane. Il nome del colpevole andava menzionato? Il Consiglio della Stampa risponde affermativamente a questa domanda: l'eccezionalità dell'evento lo giustificava (presa di posizione 42/2015).**

Il primo a rendere nota l'identità del co-pilota fu il pubblico ministero francese che conduceva le indagini. La rivelò durante una conferenza stampa trasmessa in diretta dai cronisti di giornali, stazioni radio, televisive e media online: addirittura, per evitare malintesi, compitando le lettere del cognome del presunto colpevole. Il nome fu riferito da una parte dei media, altri se ne astennero.

La discussione su questo punto fu vivace soprattutto in Germania. Al Consiglio della stampa tedesco furono presentate non meno di 359 reclami: un numero record. Anche al Consiglio svizzero della

stampa ne fu presentato uno, contro il «Tages-Anzeiger» e la «NZZ am Sonntag». Denunciati in particolare la mancanza di riguardo per una persona deceduta e il pregiudizio arrecato ai suoi stretti familiari.

Quando si giustifica pubblicare il nome dell'autore di un crimine? E quando bisogna astenersene? Il confronto è tra l'interesse pubblico e la protezione della sfera privata: nel caso specifico, quella del colpevole della morte di 149 persone. Spettava alle redazioni decidere, secondo il codice deontologico dei giornalisti, tenendo conto anche del rispetto dovuto alla sfera privata dei congiunti. La Direttiva 7.2., annessa alla Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista, ritiene lecita la pubblicazione quando sia «[in altro modo] giustificata da un interesse pubblico prevalente». È incontestabile che la caduta di un aereo e le conseguenze relative siano di grande interesse pubblico. Anche per il Consiglio della stampa l'eccezionalità e la misura del fatto ne fanno un caso speciale. Agendo come ha agito, il co-pilota stesso ha rivestito la connotazione di «persona pubblica». Nel caso, perciò, il

diritto all'informazione prevale sulla protezione della sfera privata: il nome del colpevole poteva essere citato. Il reclamo è stato perciò respinto.

Per il Consiglio della stampa è però importante che le redazioni decidano autonomamente su questioni come queste. Se un certo numero di media sceglie di privilegiare l'interesse pubblico non significa che sia la scelta migliore. Si consideri anche che in altri Paesi valgono regole differenti: per esempio nei media anglosassoni la sfera privata è meno tutelata che in quelli tedeschi o francesi, e questo vale anche per la giurisprudenza. In ogni caso, che gli inquirenti diano i nomi non autorizza i media a fare altrettanto. Non può essere lasciata alle autorità la decisione circa le norme deontologiche dei giornalisti. Decidere spetta ai giornalisti, e solo a loro, sul comportamento da tenere. Nella presa di posizione 30/2009, circa la pubblicazione del nome di un sospetto da parte degli organi inquirenti alla ricerca di testimoni, si precisava: «Non dev'essere un riflesso automatico pubblicare il nome o la foto solo perché l'ha dato la polizia. Le redazioni devono riflettere autonomamente all'opportunità della pubblicazione.»

Certo, la caduta di un aereo provocata dal co-pilota era un avvenimento eccezionale. Di particolare interesse si presentava anche la possibile motivazione dell'atto. Che cosa poteva aver indotto il co-pilota a precipitare se stesso e 149 persone con lui? Quando furono rese note informazioni circa la sua salute mentale, nuovi interrogativi emersero: malato, ma fino a che punto? la compagnia aerea ne era a conoscenza? avrebbe dovuto esserlo? Esprimere questi interrogativi e cercare di dar loro risposta era certamente compito dei giornalisti. Ma a questo punto il nome del co-pilota diventava un elemento secondario, e così la sua faccia, il colore dei capelli o altre sue caratteristiche somatiche. Rendendo noto il nome del co-pilota, inoltre, era inevitabile che fossero identificati anche i suoi parenti. O non poteva essere stata intenzione del co-pilota coinvolgere pure loro nel suo gesto? Va ricordato infine che in un altro caso i media svizzeri decisero di tacere il nome di un criminale. Si trattava del famoso «Carlos», di cui si diedero tutti i particolari circa la personalità, la famiglia, il modo di agire, il delitto e le conseguenze politiche di esso: ma non il nome. E la qualità dell'informazione non ne soffrì pregiudizio.

- 1992:** Prendendo spunto da un servizio della «SonntagsZeitung» circa l'accettazione di doni da parte dei direttori di «Bilanz» e di «Finanz & Wirtschaft», il Consiglio pubblica una serie di raccomandazioni destinate ai giornalisti attivi nelle rubriche economiche, di viaggio, auto e sportive (2 e 7/1992).
- 1994:** Nel caso Tornare/Televisione della Svizzera romanda, il Consiglio critica severamente la tendenza dei giudici a sancire con troppa facilità misure provvisoriale a danno di servizi giornalistici (1/1994).
- 1996:** Prendendo posizione su un reclamo dell'ex presidente del PDC Anton Cottier contro il periodico «Facts», il Consiglio si pronuncia sugli accordi da rispettare nel caso di interviste. È criticato sia il comportamento del politico, che ha modificato le dichiarazioni rilasciate, sia il comportamento del periodico, che non ha rispettato gli accordi presi (1/1996).
- 1997:** Prendendo posizione sulla richiesta del Consiglio federale a pronunciarsi sul «caso Jagmetti», il Consiglio critica la sommaria presentazione di un rapporto diplomatico da parte della «Sonntags-Zeitung» ma, contemporaneamente, difende il diritto dei media a render note, a determinate condizioni, notizie riservate di interesse pubblico. Nell'aprile 2006, la Corte europea dei diritti umani ha ampiamente confermato questa posizione (1/1997).
- 2002:** Pronunciandosi sugli articoli del «Blick» e del «SonntagsBlick» circa un'asserita relazione extra-coniugale dell'ex ambasciatore Thomas Borer, il Consiglio li considera una grave violazione della sfera privata e intima dei coniugi Borer-Fielding e definisce metodo sleale di procurarsi un'informazione il versamento all'informatore di un compenso di 10 mila euro (62/2002).
- 2006:** Prendendo spunto dalla discussione sulle «vignette danesi» sul Profeta Maometto, il Consiglio esprime una valutazione di fondo

sulla discriminazione delle minoranze, religiose o altre, difendendo la pubblicazione delle contestate caricature per la necessità di documentare il dibattito in corso nell'opinione pubblica (12/2006).

**2007:** Il Consiglio ricorda la fondamentale importanza della separazione del testo dalla pubblicità per la credibilità dei mass media. La libertà delle redazioni, circa la scelta e il tenore degli apporti redazionali ai supplementi di moda e di costume dev'essere pienamente garantita. Le regole della deontologia valgono anche per l'elaborazione di servizi su beni di consumo (1/2007).

**2008:** L'intensa copertura mediatica dei sospetti di pedofilia che riguardavano alcuni preti pedofili e il suicidio di un sacerdote determinano il Consiglio della stampa ad affrontare «motu proprio» il problema dell'estensione del «diritto all'oblio». Premesso che esiste un evidente pubblico interesse a discutere il modo con cui l'istituzione ecclesiastica cattolica gestisce il problema, oppure su come lo abbia gestito in passato, il Consiglio conferma che il «diritto all'oblio» vale per ogni condannato, ma non è assoluto: nel caso, infatti, l'interesse pubblico prevaleva in quanto sussisteva un rapporto tra il comportamento passato della persona e la nuova funzione cui era stato destinato (22/2008).

**2009:** La Polizia cantonale di Argovia rilascia ai giornalisti nome, cognome e fotografia del presunto assassino di una giovane «au pair». I dati personali saranno pubblicati dalla maggior parte dei media; la foto pure, con più o meno rilievo. Il Consiglio della stampa avverte le redazioni che l'identificazione di una persona non deve rispondere a un semplice automatismo, ma esser fatta precedere da una riflessione sulla sua giustificazione deontologica. La pubblicazione si giustifica senz'altro in caso di ricerca di persona o di immediato pericolo, non tuttavia quando l'autore presunto del fatto di sangue è stato arrestato e ha confessato, e un numero notevole di possibili testimoni si è già annunciato alle autorità (31/2009).

**2010:** I mass media devono sapere che non esiste un diritto di pesca illimitato di informazioni private in rete. Determinante rimane – ma questo non vale solo per Internet – l'intenzione per cui una persona decide di esporsi. In ogni caso concreto, il giornalista ha il dovere di procedere a una ponderazione accurata degli interessi a confronto: se prevalga l'interesse della sfera pubblica alla pubblicazione o quello della sfera privata alla protezione. Decisivo sarà anche il contesto in cui l'informazione è stata pubblicizzata (43/2010).

**2011:** Il «diritto all'oblio» dovrebbe trovare applicazione anche nei media online e negli archivi digitalizzati. Ovviamente non si può pretendere dalle redazioni che l'archivio sia periodicamente verificato per correggere o eventualmente aggiornare le notizie che contiene (29/2011).

Le norme deontologiche circa le lettere dei lettori sono valide anche per i commenti online. Perciò i commenti postati in rete devono essere firmati. Sono tuttavia ammesse eccezioni: un commento può essere pubblicato senza firma quando siano tutelati interessi (sfera privata, protezione della fonte) degni di protezione (52/2011).

**2012:** Nel «caso Hildebrand» i media svizzeri hanno svolto egregiamente il loro compito di «cani da guardia della democrazia». Il giudizio vale anche per la «Weltwoche», malgrado gli errori che il Consiglio della stampa ha rilevato. Come ogni norma generale, la regola della doppia fonte, prescritta nel caso di informazioni non confermate, non sempre si può applicare schematicamente ad ogni singolo caso. Il giornalista che venga in possesso indirettamente di un'informazione da fonte a lui ignota deve però disporre di un documento che la comprovi, il cui contenuto sia stato da lui controllato, e soprattutto abbia cercato il confronto con le persone toccate dalla rivelazione. Sulle fonti della notizia deve essere fatta quanto possibile trasparenza (24/2012).

**2013:** Grazie a una soffiata, il «Tages-Anzeiger» aveva potuto pubblicare informazioni sensibili contenute in un progetto di rapporto della commissione d'inchiesta del Gran Consiglio zurighese sulla Cassa pensioni del personale del Cantone. Il Parlamento ha denunciato penalmente il giornale e presentato un reclamo al Consiglio della stampa. Secondo il Parlamento, dovere del quotidiano era di attendere la pubblicazione del rapporto, prevista per qualche settimana più avanti. Ma il caso – afferma il Consiglio della stampa – aveva a tal punto interessato l'opinione pubblica zurighese che la pubblicazione si giustificava, tanto più che di interessi altamente meritevoli di protezione l'articolo non ne comprometteva. Il giornale avrebbe fatto male, semmai, a «bruciare» un embargo di pochi giorni, ma non di qualche settimana (1/2013).

Per due settimane di fila, la «Weltwoche» si è data a investigare il passato politico del direttore del «Tages-Anzeiger», Res Strehle. In copertina campeggiava una foto segnaletica risalente a trent'anni prima, nell'interno articoli che denunciavano la «vicinanza irritante» di Strehle «con bombaroli ed estremisti di sinistra». Il Consiglio della stampa ammette che il passato politico di un direttore di giornale appena designato merita di essere criticamente investigato. L'interesse pubblico alla conoscenza del suo passato politico non giustifica però che le sue foto segnaletiche siano accostate a quelle di autori riconosciuti di atti violenti e condannati dalla magistratura. La «vicinanza irritante» di Strehle con quegli individui non risultava fondarsi su prove convincenti e il sostegno ideologico che egli avrebbe offerto a bombaroli ed estremisti emergeva da una distorsione dei fatti (26/2013).

**2014:** Nella sua edizione svizzera, il settimanale tedesco «Die Zeit» dava conto di un colloquio avvenuto alla sede della Fondazione «Aiuto svizzero per madre e bambino» con una giovane donna in stato di gravidanza che cercava consiglio se abortire o no, perché il concepimento non era stato volontario. Di fatto, «la giovane» era una giornalista presentatasi mentendo sulla propria identità e sullo scopo del colloquio. Secondo il Consiglio della stampa, lo stratagemma era l'unico modo che le si offriva per riferire obiettivamente su un tale colloquio. L'interesse pubblico alla pubblicazione era dunque dato e l'offesa alla personalità della Fondazione non appare sproporzionata al fine. La Fondazione, d'altra parte, aveva avuto ampia possibilità di difendere il proprio punto di vista nel contesto dell'articolo (15/2014).

**2015:** *In democrazia, la pubblicità del processo è fondamentale*  
 La pubblicità del processo è uno degli elementi fondanti di una giustizia democratica. Vi sfuggono tuttavia in sempre maggior numero talune procedure semplificate e ordinanze penali. Rilevando in questa evoluzione un pericolo per la libertà dell'informazione, il Consiglio della stampa ha deciso di sottoporre a studio la questione, in particolare con l'audizione di esperti. Si è constatato che i casi di messa fuori gioco delle corti, e perciò del pubblico, aumentano in numero tale da assegnare ai giornalisti un ruolo più importante, che non può tuttavia venire svolto senza un accesso il più semplice possibile agli atti d'accusa, ai giudizi, agli abbandoni e ad altre decisioni importanti, compresa la consultazione degli atti quando è in gioco un singolo caso importante. Il Consiglio chiede perciò che i termini fissati siano più estesi e resi uniformi, che si rinunci alle note spese proibitive per consultare gli incarti e che tribunali e pubblici ministeri instaurino un minimo di trasparenza, per esempio consentendo un accesso facilitato via Internet alle informazioni. Il Consiglio della stampa denuncia inoltre le restrizioni agli accrediti e sottolinea come le condizioni relative ai contenuti debbano rispettare da parte delle autorità un'estrema

riserva. Imporre ai giornalisti limitazioni circa il contenuto del loro lavoro contravviene alla libertà di informazione e di stampa garantita dalla Costituzione (25/2015).

*Dev'essere evidente chi è il responsabile di un supplemento preparato da un'autorità fiscale*

«24heures» pubblica un inserto informativo circa un progetto di riforma della fiscalità delle aziende, in testa al quale si precisa che è opera dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni. Un membro del Consiglio della stampa solleva un'eccezione: non solo non vi si dà la parola agli avversari del progetto governativo ma da alcuni elementi della pubblicazione emerge un'incertezza quanto alla responsabilità del giornale. Per esempio, malgrado la scritta citata, in prima pagina figurano una vignetta realizzata dal disegnatore abituale del quotidiano e un «editoriale» firmato dal direttore, che infine si firma anche come responsabile dell'inserto. La confusione è evidente! Entrando in materia motu proprio, il Consiglio della stampa constata che effettivamente l'avviso dei contrari non è riferito, e pure evidenti sono le incertezze circa il ruolo svolto dalla redazione. Una tale confusione non è ammissibile: il pubblico ha il diritto di sapere chi è il responsabile di una pubblicazione. Circa l'esclusione del parere degli oppositori, invece, il Consiglio rileva che è diritto di un giornale pubblicare un inserto informativo anche unilaterale (45/2015).

*L'autore di un delitto gravissimo e di forte impatto popolare diviene per ciò stesso «persona pubblica»*

Tutti ricordano l'enorme impatto mediatico che ebbe la catastrofe dell'aereo della «Germanwings» schiantatosi contro un picco delle Alpi francesi. Una lettrice presenta un reclamo al Consiglio della stampa: non era lecito, a suo parere, al «Tages-Anzeiger» e alla «NZZ am Sonntag», pubblicare il nome del co-pilota, sia pure a quel momento già fortemente sospettato di aver causato volontariamente la caduta dell'aereo e la morte di 149 persone. Su questo punto, il Consiglio della stampa svizzero e il Consiglio della stampa della

Germania sono giunti a un'identica conclusione, respingendo due reclami (pressoché uguali) presentati, per la ragione che l'interesse pubblico era in quel caso predominante. L'autore di un crimine così grave diviene ipso facto persona pubblica, perché l'accaduto è di una rilevanza pubblica evidente. Il diritto del pubblico all'informazione prevale, in tal caso, sulla protezione della sfera privata dell'autore. Le redazioni sono però tenute a valutare di caso in caso se la menzione del nome è compatibile con la deontologia professionale. Il fatto che altri media pubblicino il nome o che sia reso pubblico dagli inquirenti, per esempio, non dispensa le redazioni dal porsi il problema. Secondo l'autrice del reclamo, sarebbe stata violata anche la presunzione di innocenza. Anche questo addebito il Consiglio lo nega, la colpevolezza del pilota essendo stata solo ipotizzata, dai due giornali. La «NZZ am Sonntag», per esempio, scrive che il co-pilota «ha con tutta probabilità intenzionalmente provocato» la catastrofe; il «Tages-Anzeiger» attribuisce questo dato alle dichiarazioni di un procuratore pubblico. Da quanto pubblicato, il lettore non è autorizzato a dedurre che sia la conclusione dell'inchiesta. I due giornali non hanno dunque violato la presunzione di innocenza (42/2015).

Nel 2015 il Consiglio della stampa ha pubblicato due prese di posizione di propria iniziativa, in quanto attinenti a questioni importanti cui la professione era confrontata: uno circa l'accesso alle fonti dell'informazione nelle procedure giudiziarie, l'altro circa il rischio crescente di mischiare il lavoro redazionale e la promozione commerciale.

Intitolata «Restrizioni al lavoro dei giornalisti e altri ostacoli alla pubblicità della giustizia» la presa di posizione 25/2015 può essere ritenuta una pietra miliare. Di fatto, oltre a pubblicarla sul sito Internet come si fa di solito, il Consiglio l'ha recapitata a varie autorità giudiziarie del nostro Paese. A parte qualche critica isolata, il documento ha suscitato reazioni positive. Inoltre, la Conferenza dei procuratori pubblici della Svizzera ha deciso di darle seguito, formando una commissione incaricata di mettere d'accordo le disposizioni che, nei diversi cantoni, precisano le modalità di consultazione di determinati documenti. L'altra questione su cui il Consiglio della stampa ha deciso di intervenire direttamente concerneva un inserto di informazioni fiscali pubblicato dal quotidiano «24 heures», in cui il rapporto tra prestazione redazionale e la parte dovuta all'ufficio delle contribuzioni non risultava chiaramente (più avanti chi legge trova il contenuto delle due prese di posizione).

Dopo il moderato rallentamento registrato l'anno scorso, l'attività del Consiglio della stampa ha ripreso l'abituale

velocità di crociera, con 85 reclami ricevuti e 60 prese di posizione decise. Un ringraziamento particolare va alla nostra direttrice, Ursina Wey, anche per l'attività che svolge di ricerca di fondi e l'impegno di rappresentanza sia in campo nazionale sia internazionale.

Prima di passare alla consueta analisi dei reclami e delle prese di posizione vorrei sottolineare che l'obbligo per le redazioni di dare notizia almeno brevemente delle prese di posizione che le riguardano non ha trovato ancora un'applicazione soddisfacente. Nel 2015 il gruppo «Blick» (cinque volte!), la «Basler Zeitung», «laRegion» e il «Giornale del Popolo» hanno omesso di informare i loro lettori circa le carenze in fatto di deontologia constatate dal Consiglio della stampa. È mia intenzione sottoporre di nuovo la questione all'esame del Consiglio di fondazione.

### I. Numero dei reclami, decisioni, casistica delle violazioni

Su 85 reclami registrati in entrata nel 2015, due sono stati ritirati. Su 60 decisioni pronunciate, due terzi (41) sono state decise dalla presidenza, 19 dalle tre camere del Consiglio. Ricordo che la presidenza non demanda alle camere reclami che non presentano fattispecie nuove rispetto a pronunzie precedenti. La presidenza si occupa pure, salvo eccezioni, dei reclami su cui il Consiglio non entra in materia.

Per la metà delle prese di posizione pubblicate (30) la conclusione è stata di non entrata in materia: più spesso per la manifesta infondatezza del reclamo, tre volte perché una procedura parallela era stata avviata presso la giustizia ordinaria o presso l'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR); in due casi perché la fattispecie esulava dalla competenza del Consiglio. C'è stato anche un reclamo presentato fuori tempo massimo e in un caso si è potuto constatare che la redazione aveva messo in opera nel frattempo rimedi sufficienti. In cinque altri casi la «non entrata in materia» non è stata oggetto di una presa di posizione formale bensì puramente notificata al reclamante. Salvo eccezioni, sarà questa la modalità destinata a valere in avvenire circa i reclami sui quali il Consiglio non entra in materia, conformemente a una revisione del regolamento (art. 11 al. 3) introdotta nel corso dell'anno.

Delle rimanenti 30 prese di posizione, più della metà risultano reiezioni (16). Dodici reclami sono stati accolti in toto o in parte. Una violazione addizionale è stata constatata in uno dei due casi su cui il Consiglio si è pronunciato autonomamente. L'ultimo parere risulta concretato in una serie di raccomandazioni.

## II. Motivi di reclamo e di violazione

### 1. Motivi di reclamo

Come l'anno scorso, tre sono stati i punti della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista» più toccati nei reclami.

- Anzitutto la Cifra 3: 36 volte per omissione di elementi d'informazione (12), il trattamento delle fonti (8), l'omissione del dovere di ascolto in caso di addebiti gravi (6), le illustrazioni (5), la deformazione di una notizia (3), il montaggio (1), la mancata verifica di un'informazione (1).
- In seguito, la Cifra 7: 33 volte, per abuso nella menzione dei nomi (10), mancato rispetto della sfera privata (10), accuse anonime o infondate (7), mancato rispetto della presunzione di innocenza (5), minorenni (1).
- In terzo luogo (27 reclami) per violazioni alla Cifra 1 (rispetto della verità).

Gli altri punti della «Dichiarazione» toccati dai reclami, sono stati, nell'ordine:

- la Cifra 8, 19 volte: discriminazione (10), dignità delle persone (9).
- la Cifra 5, 17 volte: dovere di rettifica (11), le lettere dei lettori (5), la firma sotto i commenti online.
- la Cifra 2, 4 volte: il pluralismo delle opinioni (2), la distinzione tra cronaca e commento (1), la dignità professionale (1).
- la Cifra 4, 4 volte: metodi sleali di ricerca (2), abuso di un colloquio di ricerca (2).

– la Cifra 10, 3 volte: la separazione tra testo redazionale e pubblicità (1), abbinamento tra testo redazionale e pubblicità (1), articoli life style (1).

– la Cifra 1a della Dichiarazione dei diritti (Indiscrezioni) è stata evocata in un caso.

Va menzionato anche un reclamo particolare: l'accusa formulata da un giornale a un comune per intralcio all'informazione. Il Consiglio della stampa non ha ancora deciso se e come entrare in materia.

## 2. Motivi delle violazioni

Quanto al motivo, le violazioni constatate nel 2015 dal Consiglio della stampa si ripartiscono come segue:

- 6 violazioni della Cifra 7 della «Dichiarazione»: due per mancato rispetto della sfera privata, due per identificazioni abusive, due per violazione del principio della presunzione di innocenza.
- 4 violazioni riguardano la Cifra 1 (ricerca della verità).
- 3 violazioni la Cifra 3: per la soppressione di elementi essenziali dell'informazione (2) e per il trattamento delle fonti (1).
- 2 violazioni della Cifra 5: una circa il dovere della rettifica, una circa commenti anonimi sull'online.
- 1 violazione della Cifra 4: abuso della conversazione a fini d'inchiesta.
- 1 violazione della Cifra 10: separazione tra testo e pubblicità.

## III. Alcune prese di posizione significative

### In democrazia, la pubblicità del processo è fondamentale

La pubblicità del processo è uno degli elementi fondanti di una giustizia democratica. Vi sfuggono tuttavia in sempre maggior numero talune procedure semplificate e ordinanze penali. Rilevando in questa evoluzione un pericolo per la libertà dell'informazione, il Consiglio della stampa ha deciso di sottoporre a studio la questione, in particolare con l'audizione di esperti.

Si è constatato che i casi di messa fuori gioco delle corti, e perciò del pubblico, aumentano in numero tale da assegnare ai giornalisti più importante, che non può tuttavia venire svolto senza un accesso il più semplice possibile agli atti d'accusa, ai giudizi, agli abbandoni e ad altre decisioni importanti, compresa la consultazione degli atti quando è in gioco un singolo caso importante. Il Consiglio chiede perciò che i termini fissati siano più estesi e resi uniformi, che si rinunci alle note spese proibitive per consultare gli incartati e che tribunali e pubblici ministeri instaurino un minimo di trasparenza, per esempio consentendo un accesso facilitato via Internet alle informazioni. Il Consiglio della stampa denuncia inoltre le restrizioni agli accreditati e sottolinea come le condizioni relative ai contenuti debbano rispettare da parte delle autorità un'estrema riserva. Imporre ai giornalisti limi-

tazioni circa il contenuto del loro lavoro contravviene alla libertà di informazione e di stampa garantita dalla Costituzione (presa di posizione 25/2015).

### Dev'essere evidente chi è il responsabile di un supplemento preparato da un'autorità fiscale

«24heures» pubblica un inserto informativo circa un progetto di riforma della fiscalità delle aziende, in testa al quale si precisa che è opera dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni.

Un membro del Consiglio della stampa solleva un'eccezione: non solo non vi si dà la parola agli avversari del progetto governativo ma da alcuni elementi della pubblicazione emerge un'incertezza quanto alla responsabilità del giornale. Per esempio, malgrado la scritta citata, in prima pagina figurano una vignetta realizzata dal disegnatore abituale del quotidiano e un «editoriale» firmato dal direttore, che infine si firma anche come responsabile dell'inserto. La confusione è evidente! Entrando in materia motu proprio, il Consiglio della stampa constata che effettivamente l'avviso dei contrari non è riferito, e pure evidenti sono le incertezze circa il ruolo svolto dalla redazione. Una tale confusione non è ammissibile: il pubblico ha il diritto di sapere chi è il responsabile di una pubblicazione. Circa l'esclusione del parere degli oppositori, invece, il Consiglio rileva che è diritto di un giornale pubblicare un inserto informativo anche unilaterale (45/2015).

### L'autore di un delitto gravissimo e di forte impatto popolare diviene per ciò stesso «persona pubblica»

Tutti ricordano l'enorme impatto mediatico che ebbe la catastrofe dell'aereo della «Germanwings» schiantatosi contro un picco delle Alpi francesi. Una lettrice presenta un reclamo al Consiglio della stampa: non era lecito, a suo parere, al «Tages-Anzeiger» e alla «NZZ am Sonntag», pubblicare il nome del co-pilota, sia pure a quel momento già fortemente sospettato di aver causato volontariamente la caduta dell'aereo e la morte di 149 persone. Su questo punto, il Consiglio della stampa svizzero e il Consiglio della stampa della Germania sono giunti a un'identica conclusione, respingendo due reclami (pressoché uguali) presentati, per la ragione che l'interesse pubblico era in quel caso predominante. L'autore di un crimine così grave diviene ipso facto persona pubblica, perché l'accaduto è di una rilevanza pubblica evidente. Il diritto del pubblico all'informazione prevale, in tal caso, sulla protezione della sfera privata dell'autore. Le redazioni sono però tenute a valutare di caso in caso se la menzione del nome è compatibile con la deontologia professionale. Il fatto che altri media pubblicino il nome o che sia reso pubblico dagli inquirenti, per esempio, non dispensa le redazioni dal porsi il problema. Secondo l'autrice del reclamo, sarebbe stata violata anche la presunzione di innocenza. Anche questo addebito il Consiglio lo nega,

la colpevolezza del pilota essendo stata solo ipotizzata, dai due giornali. La «NZZ am Sonntag», per esempio, scrive che il co-pilota «ha con tutta probabilità intenzionalmente provocato» la catastrofe; il «Tages-Anzeiger» attribuisce questo dato alle dichiarazioni di un procuratore pubblico. Da quanto pubblicato, il lettore non è autorizzato a dedurre che sia la conclusione dell'inchiesta. I due giornali non hanno dunque violato la presunzione di innocenza (42/2015).

#### **La prima presa di posizione riguardante un articolo in rete**

Era la prima volta che il Consiglio della stampa si pronunciava su un articolo pubblicato soltanto sulla rete, come a sottolineare che la sua competenza si estende ad ogni prodotto giornalistico, indipendente dal veicolo usato per la pubblicazione. Il portale Internet «watson.ch» riferiva di una utente di Twitter indotta a chiudere il suo sito e ad aprire una procedura giudiziaria perché il proprio nome era stato apposto sulla rete sociale da un giornalista, suscitando un piccolo putiferio. L'utente si rivolgeva al Consiglio precisando che l'articolo riguardava una procedura penale in corso, su cui ella non poteva esprimersi proprio perché era ancora pendente. «watson.ch» avrebbe dunque violato la sua sfera privata. Il Consiglio della stampa respinge il reclamo. Il fatto di citare l'apertura di una causa penale non è riprensibile per sé, anche se ancora

in corso; inoltre, l'utente si era rifiutata di dare la sua versione dei fatti, come il portale le aveva offerto. Corretto anche che come fonte si utilizzasse per una parte le dichiarazioni del giornalista che aveva sollevato il caso, per un'altra l'opinione della donna quando su Facebook spiegò il motivo della disdetta data a Twitter (41/2015).

#### **I commenti online devono per principio essere firmati**

Un lettore di Neuchâtel deplora che «L'Express» e «L'Impartial» abbiano preso l'abitudine di pubblicare una selezione di commenti postati sul sito di discussione online, nella maggior parte dei casi limitandosi a firmarli con uno pseudonimo. Il direttore si giustifica: i commenti erano evidentemente firmati, la redazione ne conosce gli autori, in generale poi sono «moderati» dalla redazione. Il Consiglio della stampa tuttavia accetta il ricorso, ricordando una sua precedente presa di posizione (52/2011) sui commenti in rete, in cui era detto chiaramente che devono, salvo eccezioni, essere seguiti dalla firma. Va aggiunto che «Arcinfo» e i due quotidiani hanno spontaneamente modificato la gestione dei commenti in linea secondo le indicazioni del Consiglio della stampa (37/2015).

#### **In certi casi la diligenza impone che si aspetti a pubblicare una notizia**

Tele M1 riferiva di una giovane recatasi al pronto soccorso dell'ospedale di Soletta lamentando forti dolori all'addome. Senza aspettare la fine della visita, la paziente si era fatta trasferire in un ospedale di Berna, dove la notte stessa fu operata d'urgenza per un'occlusione intestinale acuta. Il servizio consisteva essenzialmente nelle dichiarazioni della giovane e di sua madre, riportate senza presa di distanza, e rimproverava ai medici solettesi di non avere preso sul serio le condizioni della giovane, con conseguenze che avrebbero potuto esserle fatali. Dal servizio si ritrae l'impressione che i responsabili dell'ospedale non abbiano voluto prendere posizione, mettendo avanti il segreto professionale. In realtà, al momento della trasmissione la paziente stessa non li aveva ancora esentati dal farlo valere: una circostanza che avrebbe perlomeno dovuto essere riferita. Anzi – secondo il Consiglio della stampa – vista la gravità degli addebiti, il dovere di diligenza avrebbe dovuto indurre i giornalisti ad aspettare la presa di posizione degli ospedali. Il giudizio negativo è esteso alla «Solethurner Zeitung», che le informazioni di Tele M1 ha ripreso senza approfondire la ricerca e senza precisare il motivo per cui gli ospedali non si erano ancora pronunciati (51/2015).

#### **La menzione del nome è giustificata se vi è un rapporto tra la funzione pubblica rivestita e i fatti incriminati**

«Maestro recidivo»: era il titolo della notizia con cui «laRegione Ticino» riferiva del caso di un insegnante nuovamente accusato di vie di fatto a danno dei suoi allievi. La persona aveva già dovuto rispondere alla giustizia per le stesse ragioni nel 2010 e nuove testimonianze di genitori lo avevano di nuovo accusato, al punto che l'autorità comunale aveva deciso di sospenderlo dall'insegnamento per tre mesi. Del docente il giornale pubblicava il nome e la foto. Questi ha chiesto al Consiglio della stampa di accertare una violazione della presunzione di innocenza, visto che i fatti erano ancora sub judice. Il Consiglio della stampa, in questo distanziandosi dal parere della redazione, non ritiene motivo sufficiente per l'identificazione il fatto che in passato egli avesse rivestito una funzione politica elettiva. Si giustifica invece per un'altra ragione: è la funzione che occupa, come docente, che è pubblica. Il titolo «Maestro recidivo», tuttavia, costituisce violazione della presunzione di innocenza, perché il tribunale non si era ancora pronunciato (31/2015).

*Tutte le prese di posizione del Consiglio della stampa possono essere consultate al sito: [www.presserat.ch](http://www.presserat.ch).*

#### IV. Comunicazione

In occasione della sua assemblea plenaria, nel maggio 2015, il Consiglio della stampa ha invitato alcuni giovani giornalisti a discutere del ruolo che esso svolge e della sua immagine. In generale è riconosciuto il «compito prezioso» svolto dal Consiglio. Negativo, invece, il giudizio sul suo rapporto con l'opinione pubblica. Auspicato è un Consiglio più incisivo, più rapido, capace di intervenire rapidamente nelle pubbliche discussioni sulle questioni deontologiche. Appare incomprensibile, inoltre, che le redazioni non siano obbligate a pubblicare le prese di posizione del Consiglio che le riguardano.

La conferenza stampa annuale del Consiglio della stampa è stata organizzata in giugno, soprattutto per pubblicizzare la presa di posizione 25/2015 circa le procedure giudiziarie (cfr. III).

Novembre redazioni sono state visitate da membri del Consiglio della stampa nel corso dell'anno. Tre persone hanno chiesto di assistere (e hanno di fatto assistito) a una seduta camerale. Chi desidera fare uso di questa possibilità è invitato a leggere le indicazioni contenute al sito [www.presserat.ch](http://www.presserat.ch).

#### V. L'incontro di Vienna dell'AIPCE

Oltre a concludere la discussione avviata a Bruxelles nel 2014 circa i criteri di appartenenza e la struttura dell'Alleanza dei Consigli indipendenti della stampa in Europa (AIPCE), l'incontro di Vienna ha toccato varie questioni di attualità: il rapporto tra satira e libertà di parola, il terrorismo e i rifugiati, la concentrazione dei media, la tendenza ad avvicinare pubblicità e lavoro redazionale. Chi scrive ha sollevato il problema del tempo di reazione dei consigli della stampa, constatando come tutti gli organismi analoghi al nostro Consiglio della stampa conoscano la tensione tra la necessità di darsi tempo per riflettere e l'opportunità di essere presenti e più attivi nei momenti caldi delle discussioni sulla deontologia.

*Dominique von Burg, presidente del Consiglio svizzero della stampa*

#### Allegato I: Statistiche del Consiglio della stampa 2015

	Totale	Svizzera tedesca	Svizzera romanda	Svizzera italiana	Giornali	Periodici	Radio RTI	TV RTI	Radio private	TV private	Internet	Agenzie
<b>Reclami pendenti al 1.1.2015</b>	47	37	7	3	39	4	0	2	1	0	1	0
Casi affrontati per iniziativa del Consiglio	2	1	1									
Nuovi reclami entrati	85	68	14	3	62	6	0	2	0	2	12	1
Reclami ritirati	4	3	1		3		1					
Non entrata in materia / Reclami infondati	36	31	4	1	29	1		1	1	1	3	
Reclami accolti	3	1	1	1	3							
Reclami parzialmente accolti	10	6	3	1	7	1					2	
Reclami respinti	17	14	2	1	12	3					2	
Casi affrontati per propria iniziativa	2											
Procedimenti affidati alla Presidenza	43	36	6	1	34	4		1	1		3	0
Procedimenti affidati alle Camere	18	12	4	2	13	1					4	
Procedimenti decisi dal Plenum	2											
Totale delle prese di posizione	60	45	11	4	44	5	1	1	0	2	7	
Totale dei casi risolti	67	52	11	4	51	5	1	1	0	2	7	0
<b>Reclami pendenti al 31.12.2015</b>	60	50	8	2	45	5	0	2	0	1	6	1

#### Allegato II: Statistiche delle prese di posizione 2005–2015

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Reclami pendenti al 1.1.</b>	27	42	35	38	34	25	30	28	32	27	47
Casi affrontati per iniziativa del Consiglio	1	2	0	1	1	1	3	1	0	0	2
Nuovi reclami entrati	88	79	86	81	74	83	82	95	86	70	85
Reclami ritirati	23	22	20	20	12	14	15	14	18	6	4
Non entrata in materia / Reclami infondati	13	22	8	17	19	14	14	20	30	16	36
Reclami accolti	12	8	8	8	6	12	14	9	11	2	3
Reclami parzialmente accolti	15	14	21	8	17	15	18	24	12	9	10
Reclami respinti	11	20	26	32	29	21	23	24	20	17	17
Casi affrontati per propria iniziativa	0	2	0	1	1	3	3	1	0	0	2
Procedimenti affidati alla Presidenza	49	63	53	56	54	55	52	57	67	33	43
Procedimenti affidati alle Camere	24	23	30	30	30	23	30	33	24	17	18
Procedimenti decisi dal Plenum	1	2	0	0	0	1	5	1	0	0	2
Totale delle prese di posizione	51	66	63	66	72	65	72	78	73	44	60
Totale dei casi risolti	74	88	83	86	84	79	87	92	91	50	67
<b>Reclami pendenti al 31.12.</b>	42	35	38	34	25	30	28	32	27	47	60

## Ha avuto un seguito la critica alle procedure giudiziarie (presa di posizione 25/2015)

Con la presa di posizione dello scorso anno sulla cronaca giudiziaria (25/2015), il Consiglio della stampa intendeva segnalare un problema serio: l'aumento dei casi in cui una procedura abbreviata sottrae pubblicità alla giustizia, violando in tal modo un principio importante dello stato di diritto. A questo rischio è stato dato risalto nel corso della conferenza stampa annuale del Consiglio, in occasione del quale per la prima volta un appello è stato rivolto alle più alte istanze della giustizia in Svizzera: alla consigliera federale Simonetta Sommaruga, al presidente del Tribunale federale, alla Conferenza dei direttori dei dipartimenti cantonali di Giustizia e Polizia e alla Conferenza nazionale dei Procuratori pubblici (SSK).

Delle risposte ricevute merita attenzione soprattutto la presa di posizione di quest'ultima istanza. La SSK comprende l'esigenza dei giornalisti che dei procedimenti pendenti o conclusi

si possano avere informazioni quanto possibili rapide e complete. Riconosce che il compito dei giornalisti è stato reso più difficile dal sistema delle procedure abbreviate e condivide la critica del Consiglio della stampa alla diversità delle regole vigenti nei diversi cantoni circa l'accesso agli atti processuali. La SSK ha perciò deciso di incaricare un gruppo di lavoro di tracciare una mappa delle diverse procedure, sia nei diversi cantoni sia al Tribunale federale, in vista di giungere a una direttiva unitaria su questo punto. Il Consiglio della stampa attende con interesse i risultati di questo studio, che è ancora in corso.

Due membri del Consiglio della stampa hanno avuto la possibilità di un fruttuoso ed esauriente scambio di vedute in occasione dell'ultima riunione plenaria della Conferenza Svizzera degli addetti alla comunicazione dei Ministeri pubblici, svoltasi nel novembre del 2015 a Bellinzona.

## I giornalisti come detentori e divulgatori di informazioni utili alla democrazia



d'Enrico Morresi,  
ex presidente del Fondazione del Consiglio svizzero della stampa

«Fosse lasciato a me decidere se avere un governo senza giornali oppure giornali senza governo, non esiterei un momento nel preferire la seconda cosa.» Nella frase famosa di Thomas Jefferson c'è qualcosa di paradossale. Storicizzando – cioè mettendo doverosamente in rapporto questa definizione con il tempo storico in cui fu pronunciata – troviamo un che di paradossale. Nel momento e nelle circostanze in cui fu scritta<sup>1</sup>, potremmo dire che si trattava di una scommessa molto rischiosa sul futuro di un Paese allora in costruzione. D'altra parte, il giornalismo come lo conosciamo noi non era ancora nato, non aveva attraversato ancora «la rivoluzione della cronaca».

I giornali del tempo di Jefferson (come quelli del tempo di Stefano Franscini) erano gazzette di propaganda, al massimo di riflessione. Eppure nella frase di Jefferson si respira come un presentimento, questo: **il giornalismo libero potrebbe essere utile alla democrazia.**

I grandi codici dei diritti umani non assegnano uno scopo al giornalismo, si limitano in generale a garantirne la liber-

tà. Le definizioni più precise si trovano nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ove si indica con precisione quali limiti possono essere posti al suo libero esercizio. La Costituzione federale svizzera è sulla stessa linea. Il compito di discutere i fini del giornalismo è lasciato all'etica.

Noi tutti dobbiamo convenire che una società nella quale i cittadini possano più facilmente andare d'accordo è sicuramente preferibile a una società in cui il confronto e l'anarchia siano lasciati a se stessi. Secondo il filosofo liberale John Rawls (1921–2002), l'intesa è possibile se ci si basa su principi di giustizia da tutti condivisi, che tuttavia non sono eterni ma sono messi continuamente in discussione. Nella società della discussione, i giornalisti sono responsabili della circolazione delle idee, mantenendo viva, «da una generazione alla successiva» la tensione morale che può anche decadere, indebolirsi. Rawls assegna perciò alla libertà di espressione e di stampa la prima posizione, in quanto le riconosce un ruolo «nella formazione di nuove concezioni del bene, più razionali, e nella revisione di quelle esistenti». «Il conoscere la cul-

tura pubblica e il parteciparvi è [dunque] uno dei modi in cui i cittadini si abituano a pensarsi liberi e uguali»<sup>2</sup>.

In che modo a questo bene pubblico possono contribuire i giornalisti? La scuola di Habermas lo esplicita così: «Un giornalismo orientato all'intesa prende sul serio gli obiettivi dell'Illuminismo nella misura in cui cerca di rimediare all'imaturità informativa dei cittadini»<sup>3</sup>. Jürgen Habermas (1929) assegna però ai giornalisti anche un altro ruolo: quello di «avvocato, tutore, difensore» (Anwalt) del discorso sociale. In questa funzione di «avvocato», Habermas individua il potenziale emancipativo – cioè liberatorio – della comunicazione. La funzione del giornalismo è perciò da lui così riassunta: deve «recepire parzialmente problemi e stimoli espressi dal pubblico [per] esporre poi il processo politico all'obbligo di legittimarsi e di rispondere alle critiche»<sup>4</sup>.

Certamente, le definizioni di Rawls e di Habermas non esauriscono le funzioni di una stampa libera. Ve ne sono molte altre (dalla cronaca alla critica, dal documentario radiofonico e televisivo alla rubrica di commento o di costume, fino alle parole incrociate). Ma è il giornalismo d'inchiesta quello che si avvicina di più alle funzioni ritenute essenziali per una democrazia da questi due autori. Il giornalismo moderno può dunque legittimamente ritenersi il tutore di una delle rivendicazioni più alte dell'epoca dei Lumi: lo svelamento degli arcana imperii, cioè dei segreti di Stato, che si riteneva fino a quel momen-

to una prerogativa dei sovrani. I giornalisti rivendicano il controllo dell'esercizio del potere come un diritto democratico essenziale, contro la resistenza degli interessi più diversi, anche difesi da ragioni in apparenza incontrovertibili come la sicurezza nazionale.

Naturalmente, altri interessi legittimi possono essere opposti alla libertà dei media: per esempio la protezione della sfera privata. In tal caso, secondo la Costituzione svizzera (art. 36) è determinante l'interesse pubblico e va rispettata la proporzionalità dell'intervento. Nella controversia eventuale, il giornalista deve dimostrare che è un interesse pubblico che lo muove. Si apre qui uno spazio di manovra ai parlamenti e ai tribunali, su cui si può legittimamente discutere.

In ogni caso, la Costituzione dà ai giornalisti un'arma potente: garantisce il segreto delle fonti e vieta la censura. Purtroppo queste garanzie non sono a disposizione degli informatori dei giornalisti: i whistleblowers. Un'informazione in possesso di un giornalista è in linea di principio inviolabile, ma la stessa protezione non può essere assicurata alla fonte. Edward Snowden (che ha denunciato i metodi di sorveglianza della NSA) rimane esiliato dalla propria patria ma la giornalista Laura Poitras non può essere perseguita per aver divulgato le rivelazioni da lui fornite. La situazione è questa anche in Svizzera. La scoperta dei giochetti finanziari dell'ex presidente del Direttorio della Banca nazionale Hildebrand è costata

una accusa al dipendente per violazione del segreto bancario, ma i giornalisti che quei giochetti hanno messo in piazza e hanno obbligato Hildebrand a dimettersi non sono stati perseguiti. Non è una situazione soddisfacente, perché i whistleblowers possono a determinate condizioni essere utili alla società<sup>5</sup>. Ma, vista questa situazione, mi pare comprensibile che nel caso dei «Panama Papers» la fonte che ha contattato i giornalisti della «Süddeutsche Zeitung» rimanga un segreto ben custodito dalla redazione.

<sup>1</sup> «Were it left to me to decide whether we should have a government without newspapers, or newspapers without a government, I should not hesitate a moment to prefer the latter», in T. Jefferson, *The Works of Thomas Jefferson, Federal Edition (New York and London, G.P. Putnam's Sons, 1904 – 5)*. Vol. 5. 11/4/2016. La frase è contenuta in una lettera mandata da Jefferson, allora ambasciatore degli Stati Uniti in Francia, a Edward Carrington, rappresentante della Virginia al Congresso continentale del 1787. Il Primo Emendamento della Costituzione, approvato nel 1791, fa divieto al Congresso, tra le altre cose, di restringere la libertà della stampa («Congress shall make no law [...] abridging the freedom of speech, or of the press»).

<sup>2</sup> J. Rawls, *Political Liberalism*, New York, 1993.

<sup>3</sup> «Ein auf Verständigung orientierter Journalismus nimmt die Ziele der Aufklärung ernst, indem er die der Unmündigkeit des nicht aufgeklärten Menschen zugrunde liegende Uninformiertheit durch seine kommunikativen Vermittlungsleistungen zu beseitigen trachtet.» (cit. da R. Burkart, *Kommunikationswissenschaft. Grundlagen und Problemfelder (...)* 3. Auflage, Wien – Köln – Weimar, 1998).

<sup>4</sup> «Die Massenmedien sollen sich unparteilich der Anliegen und Anregungen des Publikums annehmen und den politischen Prozess in Lichte dieser Themen und Beiträge einem Legitimationszwang und verstärkter Kritik aussetzen» (J. Habermas, *Faktizität und Geltung*, Suhrkamp, Frankfurt 1998, S. 457).

<sup>5</sup> U. Dahinden, V. Francolino, Chr. Hauser, Ruth Nief-fer, *Whistleblower und Medien in der Schweiz – Situationsanalyse und Empfehlungen für die Zukunft*, HTW Chur Verlag, Chur 2016.

L'articolo è il riassunto di una comunicazione fatta durante una serata pubblica di discussione sui «Panama Papers» svoltasi all'Università della Svizzera italiana il 25 aprile 2016. L'autore, Enrico Morresi (MAE Zürich), nato nel 1936, è stato redattore capo del «Corriere del Ticino» (1969–1982), capo servizio per la documentaristica alla Televisione svizzera italiana SSR (1983–1993) e responsabile dei programmi giornalistici della radio Rete Due SSR (1993–1999). Membro del Consiglio svizzero della stampa dal 1984 al 1998, ha presieduto la Fondazione del Consiglio svizzero della stampa dal 1999 al 2011.

## Presidente



**Dominique von Burg**

Carouge, ancien rédacteur en chef  
de la «Tribune de Genève»

## Rappresentanti del pubblico



**Prof. Dr. Annik Dubied**

Neuchâtel  
Université de Neuchâtel



**Dr. phil. I Michael Herzka**

Zürich, Dozent für Nonprofit-Management  
Berner Fachhochschule

## Vicepresidenti



**Francesca Snider**

Locarno  
Avvocato e notaio



**Barbara Hintermann**

Satigny, Secrétaire générale,  
Caux-Initiatives et changement



**Dr. phil. Markus Locher**

Basel  
Lehrer Wirtschaftsschule Reinach



**Max Trossmann, Lic. phil.**

Adliswil  
Historiker und Publizist



**Anne Seydoux**

Delémont  
Conseillère aux Etats

## Giornalisti



**Sonia Arnal**

Lausanne  
«Le Matin Dimanche»



**Marianne Biber**

Bern  
SDA ATS



**Dennis Bühler**

Bern  
«Südostschweiz» / «Aargauer Zeitung»



**Michel Bühler**

Orbe  
Journaliste libre



**Jan Grüeblér**

Zürich  
Dienstleiter Nachrichten SRF



**Matthias Halbeis**

Zürich  
Co-Politikchef «Blick»-Gruppe

## Giornalisti



**Klaus Lange**

Zürich  
Textdirector «SonntagsBlick»



**Francesca Luvini**

Lugano  
Radiotelevisione Svizzera



**Denis Masméjean**

Pully  
«Le Temps»



**François Mauron**

Villars-sur-Glâne  
«La Liberté»



**Casper Selg**

Bern  
Freier Journalist



**Dr. phil. Franca Siegfried**

Zürich  
«Blick»-Gruppe

## Giornalisti



**David Spinnler**

Sta. Maria, Val Müstair  
Radiotelevision Svizra Rumantscha RTR

## Diretrice



**Ursina Wey**

Bern  
Rechtsanwältin

## Impressum:

*Schweizer Presserat*

Geschäftsstelle

*Conseil suisse de la presse*

Secrétariat de direction

*Consiglio svizzero della stampa*

Segretariato

Effingerstrasse 4a, 3011 Bern

Telefon / Téléphone / Telefono: 033 823 12 62

Website: [www.presserat.ch](http://www.presserat.ch); E-Mail: [info@presserat.ch](mailto:info@presserat.ch)

Traduzione: Enrico Morresi

Correzioni: Max Trossmann/Enrico Morresi

Composizione e impaginazione: Thomann Druck, Brienz